

IL PORTO DELLE ARMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

La disciplina della materia è contenuta nella legge n. 65 del 7.3.1986 – Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale e nel DM Interno del 4.3.1987 n.147 “norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza”.

E' in crescita la dotazione d'armi in capo alla polizia municipale. Ciò accade principalmente per gli agenti ai quali su disposizione del prefetto è conferita la qualifica d'agente di pubblica sicurezza. In tal caso, previa deliberazione del Consiglio Comunale, gli agenti possono portare l'arma senza bisogno di licenza. Il DM n.145 del 1987 prevede in proposito che gli appartenenti ai corpi o servizi di polizia locale in possesso della qualifica d'agente di pubblica sicurezza potranno portare le armi in dotazione per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie e di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite nei regolamenti comunali.

Per il porto dell'arma non vi è necessità di licenza. Stabilisce l'articolo 73 del R.D. 6.5.40 n.635 che gli agenti di pubblica sicurezza portano senza licenza le armi di cui sono muniti a termini dei vigenti regolamenti.

L'arma di cui possono essere dotati gli appartenenti alla polizia locale, è secondo il DM 145, la pistola automatica o la pistola a rotazione. Per i servizi di polizia rurale è possibile la dotazione dell'arma lunga da sparo. E' ammesso l'uso della sciabola per i servizi d'onore.

Il Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica sicurezza, con circolare 24.9.2004, ha precisato che gli spray da difesa e il bastone estensibile non rientrano tra le armi contemplate dal DM n.145/87.